Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 67**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 marzo 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1500** - Semestrale L. **800** - Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2400** - Semestrale L. **1500** - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 751.
Norme per l'applicazione della imposta sulle fibre tessili artificiali ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468 . . . . Pag. 914

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 752.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Morti, in Lioni (Avellino) . . . . Pag. 916

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 753.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni, con sede in Livorno . . . . Pag. 916

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 754.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Morti, sotto il titolo di Maria SS.ma della Consolazione, in Paternopoli (Avellino) . . . . . Pag. 916

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 755.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna delle Grazie e di San Michele Arcangelo, in Carife (Avellino) . . . . Pag. 916

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 756.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia dei Francescani, con sede in Bolzano . . . . Pag. 916

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 113.
Ricostituzione dei comuni di Suelli e Selargius (Cagliari). Pag. 916

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947, n. 114.
Disposizioni in materia di concorsi per nomina a notaio. Pag. 917

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 marzo 1947, n. 115.
Nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria Pag. 917

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 116.
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti . Pag. 918

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 febbraio 1947, n. 117.
Aliquota degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare da collocare in ausiliaria per la seconda applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. Pag. 919

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 118.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via della Colonna n. 10 in Firenze . . . . . Pag. 920

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.
Determinazione delle condizioni e delle modalità per la concessione del credito ai reduci artigiani ed ai reduci costituiti in cooperative, in applicazione degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240. Pag. 920

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1947.
Convalida dei provvedimenti relativi al trasferimento del Servizio controllo molini ed al licenziamento del personale addetto al predetto Servizio . . . . Pag. 921

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.
Nomina del commissario per la gestione straordinaria dell'Ente autonomo « Mostra-mercato dell'artigianato », con sede in Firenze . . . . Pag. 921

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società svizzera di assicurazioni « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni e responsabilità civile. Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.
Modificazioni allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia . . . . Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.
Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea . . . . Pag. 922

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.
Apertura di dipendenze del Credito commerciale, con sede in Cremona, in Broni e Certosa di Pavia (Pavia). Pag. 923

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1947.
Scioglimento della Società anonima cooperativa di Mesenzana, con sede in Mesenzana, e nomina del liquidatore. Pag. 923

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Perrin Rosita avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » numero 145 del 2 luglio 1946 . . . Pag. 923
Esito del ricorso presentato da Napoleone Antonio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . Pag. 923

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946 . . . . Pag. 924

Ministero delle finanze e del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 924

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso per esami a nove posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo A grado 10°) Pag. 924
Concorso per esami a quattordici posti di aiutante aggiunto in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo C - grado 13°) . . . . Pag. 926

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 22 MARZO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 6 all'8 febbraio 1947. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 27 gennaio 1947. — **Nastrificio italiano ing. Piero Gavazzi S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1947. — **Istituto italiano di credito fondiario E. p. A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dall'11 al 17 febbraio 1947. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1947. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1947.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 751.

Norme per l'applicazione della imposta sulle fibre tessili artificiali ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'allegato *B* al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion) e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468, col quale per l'applicazione della imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion) è sanzionato, anche per l'esercizio 1945-1946, il sistema forfetario;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La somma globale di L. 47.000.000, che le ditte produttrici di fibre tessili artificiali esercenti le fabbriche di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468, sono tenute a versare, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta per il periodo che va dall'entrata in vigore nelle diverse provincie dello Stato del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, fino al 30 giugno 1946, è commisurata alla quantità presunta di prodotto estratto dalle fabbriche con destinazione diversa dalla diretta esportazione e condizionato secondo le consuetudini commerciali vigenti per ciascun prodotto. Essa viene ripartita fra le ditte stesse nelle percentuali e negli importi indicati in appresso accanto a ciascuna di esse:

Snia Viscosa	52,41	L.	24.632.700
Cisa Viscosa	18,99	»	8.925.300
S.A.I.F.T.A. (Società Anonima Italiana Fibre Tessili Artificiali)	14,28	»	6.711.600
Soc. An. Gerli industria raion	4,74	»	2.227.800
Soc. An. Orsi Mangelli	3,62	»	1.701.400
Manifattura di Casale	1,71	»	803.700
Pirelli Società per azioni	0,39	»	183.300
G. Parisio Manifattura raion	0,34	»	159.800
Soc. An. Mocchetti raion	0,14	»	65.800
Soc. An. Fibre tessili artificiali	0,03	»	14.100
Soc. Rhodiaceta italiana	1,76	»	827.200
Bemberg Società anonima	1,56	»	733.200
Marelli & Berta di Guido Berta	0,01	»	4.700
Montecatini Soc. gen. industria mineraria e chimica	0,02	»	9.400

Detta ripartizione ha carattere provvisorio e gli importi effettivamente dovuti da ciascuna ditta produttrice saranno stabiliti in ragione del carico che sarà determinato in base alle quantità di prodotti estratti dalle fabbriche durante l'esercizio 1945-1946 con la anzidetta destinazione.

Art. 2.

I pagamenti dell'imposta dovuta saranno effettuati entro i termini di scadenza stabiliti dal succitato decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468, alla Tesoreria provinciale di Milano dal prof. dottore Francesco Mario Oddasso autorizzato come dagli atti esistenti presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

La cauzione dovuta da ciascuna ditta produttrice, a garanzia degli obblighi derivanti dall'applicazione di tutte le norme che regolano l'imposta, è fissata nelle seguenti misure:

Snia Viscosa	L.	2.100.000
Cisa Viscosa	»	877.500
S.A.I.F.T.A. (Società Anonima Italiana Fibre Tessili Artificiali)	»	530.000
Soc. an. Gerli industria raion	»	195.000
Soc. an. Orsi Mangelli	»	136.000
Manifattura di Casale	»	65.000
Pirelli Società per azioni	»	80.000
Giuseppe Parisio Manifattura raion	»	17.000
Soc. an. Mocchetti raion	»	6.000
Soc. an. Fibre tessili artificiali	»	2.000
Società Rhodiaceta italiana	»	66.000
Bemberg Società anonima	»	47.000
Marelli & Berta di Guido Berta	»	500
Montecatini Soc. gen. industria mineraria e chimica	»	500

I titoli cauzionali di cui al precedente comma sono di proprietà delle singole ditte in nome e per conto delle quali sono stati effettuati i depositi stessi, e restano vincolati a garanzia e nei limiti degli obblighi a ciascuna di esse facenti carico.

Quando ciascuna ditta provi di aver versato l'imposta dovuta, cioè tutto il suo debito a norma del presente decreto e cessi ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza dell'applicazione della imposta, potrà ritirare il suo deposito, il quale non può essere trattenuto dall'Amministrazione per altro motivo.

Il prof. dott. Francesco Mario Oddasso, quale mandatario delle ditte produttrici, è tenuto agli adempimenti necessari per l'osservanza del disposto del presente articolo e del successivo art. 6.

Art. 4.

Qualora ad una qualsiasi delle singole scadenze fissate per i versamenti di imposta, la somma dovuta risulti in tutto o in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi sulla cauzione prestata dalla ditta inadempiente incamerando la cauzione fino a concorrenza della somma non soddisfatta e della relativa indennità di mora del 6%. Ciò senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziario. L'Amministrazione però darà subito comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata all'Ufficio autonomo controllo produzione ed imposte di fabbricazione presso l'Associazione nazionale tra i fabbricanti di fibre tessili artificiali ed affini, in Milano, alla ditta morosa ed a tutte le altre ditte produttrici, con diffida che, se la situazione non verrà regolata entro sessanta giorni, essa Amministrazione applicherà senz'altro, in confronto di tutti i fabbricanti, il regime di accertamento diretto di cui all'allegato *B* del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 5.

Agli effetti del comma 2 dell'art. 9 dell'allegato *B* del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la restituzione dell'imposta sui prodotti estratti dalle fabbriche a tutto il 30 giugno 1946 ed impiegati nella fabbricazione di manufatti di fibra artificiale o misti con fibre artificiali che saranno esportati con bolletta doganale avente data dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946, farà carico esclusivamente ed in solido all'industria del raion e verrà calcolata sulla base delle precedenti aliquote sulle bollette di data fino al 30 giugno 1946 e delle nuove aliquote sulle bollette di data successiva, fermo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di riscuotere per intero l'imposta forfetariamente dovuta al netto di qualsiasi onere.

Le restituzioni non domandate nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita, sono prescritte a tutti gli effetti.

Art. 6.

Le ditte produttrici hanno l'obbligo di tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione o per altri scopi della materia prima (cellulosa, linters candeggiati ed altre materie prime) distintamente per qualità e quantità;

b) le introduzioni e le estrazioni dei prodotti greggi o finiti distintamente per qualità e quantità.

Le stesse ditte hanno l'obbligo di comunicare per ciascuna fabbrica, per il tramite del citato Ufficio autonomo controllo produzione ed imposta di fabbricazione:

Trimestralmente:

c) la quantità di materie prime passate in lavorazione per la produzione del raion;

d) la quantità di fibre artificiali complessivamente prodotta;

e) le quantità di prodotti estratti, ripartite in fili o lamette, fiocco e cascame e tenendo distinte quelle direttamente esportate e quelle destinate ad altro uso.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario:

f) per ciascuna fabbrica la quantità e qualità di fibre tessili artificiali prodotte ripartite come all'art. 1 dell'allegato *B* del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, sostituito con l'art. 1 dell'allegato *L* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, nonchè la resa delle materie prime impiegate e la rimanenza per qualità e quantità delle materie prime e dei prodotti greggi o finiti.

I fabbricanti poi hanno l'obbligo di prestare l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari

dell'Amministrazione incaricati delle verifiche nelle fabbriche di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 468.

L'Amministrazione ha facoltà di verificare presso il citato Ufficio autonomo controllo e presso le sedi contabili amministrative dei fabbricanti tutti i dati relativi alla produzione ed alla fatturazione dei prodotti sia per l'interno come per l'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 752.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Morti, in Lioni (Avellino).

N. 752. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Morti, in Lioni (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 753.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni, con sede in Livorno.

N. 753. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Purificazione di Maria Vergine e dei Catecumeni, con sede in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 754.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Morti, sotto il titolo di Maria SS.ma della Consolazione, in Paternopoli (Avellino).

N. 754. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Morti, sotto il titolo di Maria SS.ma della Consolazione, in Paternopoli (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 755.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna delle Grazie e di San Michele Arcangelo, in Carife (Avellino).

N. 755. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna delle Grazie e di San Michele Arcangelo, in Carife (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 756.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia dei Francescani, con sede in Bolzano.

N. 756. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia dei Francescani, con sede in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 113.

Ricostituzione dei comuni di Suelli e Selargius (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1927, n. 1406;
Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1056;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Suelli, aggregato con regio decreto 14 luglio 1927, n. 1406, a quello di Senorbì, ed il comune di Selargius, aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1056, a quello di Cagliari, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Suelli e Selargius e i nuovi organici dei comuni di Senorbì e Cagliari, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Senorbi e Cagliari, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947, n. 114.

Disposizioni in materia di concorsi per nomina a notaio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nella formazione della graduatoria del concorso per titoli, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, la Commissione esaminatrice terrà anche conto delle qualifiche e condizioni previste dall'art. 2 del decreto stesso con particolare riguardo agli eventi relativi all'ultima guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 marzo 1947, n. 115.

Nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Continuano ad avere effetto fino al 31 maggio 1947 le norme contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50 e nell'art. 13 dello stesso decreto, modificato con regio decreto 20 maggio 1946, n. 371, relative all'integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da aziende industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.

Ai lavoratori predetti il cui orario di lavoro subisca una riduzione fino a 16 ore settimanali per limitazioni nelle disponibilità di energia elettrica, la misura della integrazione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, è elevata a partire dal 20 gennaio 1947, per le ore non lavorate da 16 a 24 settimanali dalla metà ai due terzi della retribuzione globale.

Art. 2.

In caso di riduzione di lavoro per cause di forza maggiore e fino al 31 maggio 1947, può essere consentita per l'Italia centrale, meridionale e insulare, in deroga alla

norma di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per determinate località e nell'ambito di ciascuna di esse per determinate categorie di operai o per gli operai di determinate aziende, la concessione della integrazione salariale nella misura stabilita per i lavoratori dell'Alta Italia dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50.

La concessione è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Il decreto stabilirà la durata della concessione e i limiti e le condizioni cui potrà essere subordinata la corresponsione della integrazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Romita — Campilli — Morandi — Gullo

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 111. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 116.
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto Ministeriale in data 8 luglio 1924 che approva il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto all'impiego di essi come carburanti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *A*, che modifica il regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, che porta modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine, sono stabilite nella misura di L. 45.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcools metilico, propilico e isopropilico.

Sono abrogati il 1° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, i primi due comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

Art. 2.

Agli spiriti di 2ª categoria, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione della imposta, un abbuono di L. 15.000 per ogni ettanidro accertato se proveniente da vino, e di L. 10.000 se proveniente da vinaccia, da cascami della vinificazione e da frutta.

Detti abbuoni, per gli spiriti di cui al precedente comma prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore, sono ridotti rispettivamente a L. 13.000 ed a L. 9000.

Gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre di quelli indicati nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 1000 se provenienti da vino, e di L. 500 se provenienti da vinaccia, da cascami della vinificazione e da frutta.

Art. 3.

Per gli spiriti e per i loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti denaturati, l'imposta di cui al precedente art. 1 è stabilita nelle misure ridotte appresso indicate:

1) per gli spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro . . . . L. 4000

2) per gli spiriti di 2ª categoria, per ogni ettanidro . . . . » 1500

Le aliquote d'imposta di cui al precedente comma si intendono al netto di qualsiasi abbuono.

Art. 4.

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della imposta di fabbricazione nelle misure seguenti:

a) se di 1ª categoria, per ogni ettanidro . . . . L. 10.000

b) se di 2ª categoria proveniente da vino, per ogni ettanidro . . . . . . » 5.000

c) se di 2ª categoria proveniente da altre materie vinose diverse dal vino e dalla frutta, per ogni ettanidro . . . . . . » 6.000

Le aliquote predette si intendono al netto di qualsiasi abbuono.

Art. 5.

Le nuove misure di imposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano agli spiriti ed ai prodotti fabbricati con spirito in cauzione, esistenti gli uni e gli altri, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari o alla data stessa viaggianti.

Agli spiriti e ai prodotti alcoolici, compresi il vermuth, il marsala, i vini liquorosi e i liquori tonici aperitivi a base di vino, già liberi dal tributo, da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri idrati, si applica l'aumento di imposta di L. 10.000 per ogni ettolitro anidro. All'uopo i detentori dovranno farne denunzia in idrato ed anidro, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale o brigata della guardia di finanza.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per il vermuth, il marsala e i vini liquorosi e i liquori tonici aperitivi a base di vino, l'aumento d'imposta sarà liquidato in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato.

Art. 6.

L'aumento di imposta di cui agli articoli 3 e 4 si applica:

a) per gli spiriti destinati all'industria dell'aceto anche a quelli che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino negli acetifici o alla data stessa viaggianti;

b) per quelli denaturati, ai prodotti che alla stessa data si trovino nei magazzini della fabbrica produttrice, nonchè su quelli non denaturati, viaggianti in cauzione, per essere denaturati presso gli stabilimenti di impiego.

A tal uopo il detentore di detti spiriti dovrà farne denunzia entro 20 giorni dalla data sopraindicata ad uno degli uffici indicati nel secondo comma del precedente articolo.

Art. 7.

In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme tutte le norme che disciplinano il regime fiscale degli spiriti.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 febbraio 1947, n. 117.

Aliquota degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare da collocare in ausiliaria per la seconda applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in ausiliaria, per la seconda applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata come segue:

Arma aeronautica Ruolo naviganti:
generale di squadra aerea . . . . n. 3
generale di divisione aerea . . . . » 4
generale di brigata aerea . . . . » 5
colonnello . . . . . . » 20
tenente colonnello . . . . . » 40
maggiore . . . . » 40

Arma aeronautica Ruolo servizi:
colonnello . . . . . . n. 2
tenente colonnello . . . . . » 8
maggiore . . . . » 2

Corpo del genio aeronautico Ruolo ingegneri:
tenente generale . . . . . . n. 1
maggiore generale . . . . . » 1
colonnello . . . . . . » 2
tenente colonnello . . . . . » 10
maggiore . . . . » 12

Corpo di commissariato aeronautico Ruolo commissariato:
maggiore generale . . . . . n. 1
colonnello . . . . . . » 2
tenente colonnello . . . . . » 10
maggiore . . . . » 10

Corpo sanitario aeronautico Ruolo ufficiali medici:
colonnello . . . . . . n. 1
tenente colonnello . . . . . » 2

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 31 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 118.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via della Colonna n. 10 in Firenze.

N. 118. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via della Colonna n. 10 in Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Determinazione delle condizioni e delle modalità per la concessione del credito ai reduci artigiani ed ai reduci costituiti in cooperative, in applicazione degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, 240, riguardanti lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post bellica della somma di lire 900 milioni per il credito a favore dei reduci della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati ed invalidi delle guerre suddette, dei partigiani e dei civili deportati dal nemico oltre il confine dopo l'8 settembre 1943;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e le modalità per la disciplina della concessione del credito a favore delle categorie suddette;

Decreta:

Art. 1.

Il credito da concedersi a favore dei reduci artigiani e dei reduci costituiti in cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, ha per iscopo di approntare in tutto o in parte il capitale d'impianto e d'esercizio.

Art. 2.

Il credito d'impianto avrà durata non superiore a cinque anni e sarà garantito da ipoteca sui beni acquistati con il ricavo del prestito se trattasi di immobili o da privilegio sugli stessi beni quando questi siano costituiti da cose mobili.

Il credito di esercizio verrà effettuato lavoro per lavoro dando la preferenza alle iniziative che assorbano molta mano d'opera e consentano il ricupero del finanziamento nel più breve tempo possibile. Esso sarà garantito dalla cessione dei crediti risultanti dal lavoro appaltato o commesso, ovvero da altra garanzia giudicata idonea ed avrà durata non superiore a 18 mesi.

L'ammontare di ogni singola operazione non potrà superare i cinque milioni di lire per le cooperative e le lire 200.000 per gli artigiani singoli. La concessione dei prestiti d'impianto successivi al primo è subordinata all'effettiva ed accertata necessità di adeguare l'attrezzatura del richiedente alla natura ed all'importanza dei nuovi lavori assunti.

Art. 3.

Le operazioni di credito, tanto di impianto che di esercizio, saranno regolate ad un tasso d'interesse non superiore al 5% in ragione d'anno.

Art. 4.

Potranno essere ammesse al credito le cooperative di produzione e lavoro in fase di avviamento, escluse, però, quelle agricole e, per quanto riguarda il credito di impianto, quelle di autotrasporti.

Le cooperative che potranno essere ammesse al credito non potranno avere una percentuale di soci appartenenti alle categorie diverse da quelle elencate all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, superiore al 30% del totale dei soci.

Esse dovranno inoltre:

a) ispirarsi ai sani principi della cooperazione e della mutualità e tendere con opportune disposizioni statutarie a costituirsi una adeguata consistenza economica che consenta ad esse di fare ricorso, in prosieguo di tempo, alle ordinarie fonti del credito;

b) possedere tutti gli altri requisiti che saranno previsti dalla convenzione di cui al successivo articolo.

Art. 5.

L'esercizio del credito di cui al presente decreto è affidato all'Opera nazionale combattenti. I rapporti tra il Ministero dell'assistenza post bellica e l'Opera nazionale combattenti saranno regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per l'assistenza post bellica di concerto con quello per il tesoro.

Le richieste di finanziamento saranno sottoposte dall'Opera, per il parere, ad apposito Comitato da essa stessa costituito, del quale dovrà far parte un rappresentante del Ministero del tesoro - Ispettorato delle aziende di credito.

Art. 6.

La convenzione di cui all'articolo precedente avrà la durata di anni cinque, salvo proroga da stabilirsi con decreto del Ministro per l'assistenza post bellica, di concerto con quello per il tesoro.

Trascorso tale periodo, le somme residuate al termine della gestione, nonchè quelle che eventualmente verranno realizzate sulle operazioni in corso, saranno riversate allo Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per l'assistenza post bellica
SERENI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1947
Registro Assistenza post-bellica n. 2, *foglio n.* 30. — LA MICELA

(1426)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1947.

Convalida dei provvedimenti relativi al trasferimento del Servizio controllo molini ed al licenziamento del personale addetto al predetto Servizio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802, col quale fu riconosciuta, a' sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, la Confederazione degli industriali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione nazionale fra i detti Enti « A.N.E.E.A. »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, col quale furono emanate norme per la messa in liquidazione delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute;

Visti gli articoli 2, n. 1, n. 3 e n. 5, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto l'accordo 26 settembre 1944, stipulato sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana tra l'« A.N.E.E.A. » e la Confederazione fascista degli industriali, con il quale l'« A.N.E.E.A. » si è assunta il compito di eseguire il servizio di controllo ai molini che era attribuito alla predetta Confederazione;

Considerato che il passaggio del Servizio anzidetto ha comportato il trasferimento dalla Confederazione degli industriali all'« A.N.E.E.A. » della attrezzatura di personale e di beni che vi era connessa;

Considerato che, a seguito di tale trasferimento, l'« A.N.E.E.A. » ha assorbito soltanto parte del personale, procedendo al licenziamento di quella parte che è risultata esuberante rispetto alle diminuite esigenze del servizio;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1946 concernente la convalida dei provvedimenti di assunzione di personale adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'« A.N.E.E.A. », provvedimenti fra i quali rientrano quelli di assorbimento di personale presi in conseguenza del passaggio all'« A.N.E.E.A. » del Servizio di controllo ai molini;

Considerata la necessità di convalidare l'accordo del 26 settembre 1944 tra la Confederazione degli industriali e l'« A.N.E.E.A. »;

Considerata la necessità di convalidare i provvedimenti di licenziamento, adottati dall'« A.N.E.E.A. » e determinati da effettiva riduzione di lavoro nei confronti di personale addetto al Servizio di controllo ai molini;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato il decreto Ministeriale 2 marzo 1944 in forza del quale fu trasferito il Servizio controllo molini della Confederazione degli industriali all'Associazione Nazionale fra gli Enti Economici dell'Agricoltura « A.N.E.E.A. » nonchè l'accordo 26 settembre 1944, stipulato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, tra la Confederazione degli industriali, ora soppressa ed in liquidazione, e l'« A.N.E.E.A. » concernente il trasferimento del Servizio predetto.

Art. 2.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Associazione Nazionale fra gli Enti Economici dell'Agricoltura nei confronti di quel personale trasferito dalla Confederazione degli industriali a seguito del passaggio alla « A.N.E.E.A. » del Servizio di controllo ai molini.

Roma, addì 3 febbraio 1947

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

(1336)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria dell'Ente autonomo « Mostra-mercato dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra-mercato dell'artigianato », con sede in Firenze, e ne approva il relativo statuto;

Visto il regio decreto 21 agosto 1943, n. 739, sulla nomina di commissari straordinari agli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, che proroga al 31 marzo 1947, i termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, con il quale l'ing. Luzzi è stato nominato commissario straordinario dell'Ente predetto;

Considerato che l'ing. Luzzi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui innanzi;

Decreta:

Il prof. Roberto Bracco è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato dell'artigianato », con sede in Firenze.

Roma, addì 18 febbraio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società svizzera di assicurazioni « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni e responsabilità civile.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1947, che approva la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, mediante il trasferimento dell'intero portafoglio italiano di detta Società nella Società anonima « La Previdente », compagnia italiana di assicurazioni con sede in Milano;

Decreta:

Alla Società svizzera di assicurazioni « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni e responsabilità civile.

Roma, addì 24 febbraio 1947

Il Ministro: MORANDI

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.

Modificazioni allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 28 dicembre 1946, del Consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Decreta:

L'art. 25 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, è modificato come segue:

« In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, delle leggi concernenti l'emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 5000 il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte, e se necessario, con idonea garanzia di un noto fidejussore. La denuncia della perdita potrà darsi anche con lettera raccomandata.

La stessa procedura può essere adottata in caso di perdita di polizza di un importo superiore alle L. 5000 ma non alle L. 10.000. In questo caso però l'emissione del duplicato non potrà comunque aver luogo se non dopo trascorsi, senza opposizione, 60 giorni dalla scadenza del prestito ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il generale Riccardo Gorin venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea;

Considerato che il predetto generale Gorin è scaduto dalla carica per compiuto quadriennio e che occorre, pertanto, provvedere alla sua conferma;

Decreta:

Il generale Riccardo Gorin è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Apertura di dipendenze del Credito commerciale, con sede in Cremona, in Broni e Certosa di Pavia (Pavia).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Broni ed in Certosa di Pavia (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1281)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1947.

Scioglimento della Società anonima cooperativa di Mesenzana, con sede in Mesenzana, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visto il rapporto del Prefetto di Varese sull'attività della Società cooperativa di Mesenzana, con sede in Mesenzana;

Considerato che la Cooperativa suddetta, per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione o di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali;

Considerato che, essendovi rapporti sociali da definire occorre provvedere allo scioglimento dell'ente ed alla nomina del liquidatore;

Vista la designazione dello stesso Prefetto;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa di Mesenzana, con sede in Mesenzana, costituita con rogito in data 23 giugno 1939 del notaio Giuseppe Montalbetti, è sciolta.

Art. 2.

Il sig. rag. Andrea Romanò è nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Cooperativa predetta.

Il liquidatore espleterà l'incarico gratuitamente.

Roma, addì 1° marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

(1282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Perrin Rosita avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 113 decisioni — N. 22/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 25 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig. Perrin Rosita di N. N. e di Perrin Augusta, nata a Zurigo il 17 dicembre 1898 e residente in Roma, via Chellini n. 10, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti della O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Il ricorso va, quindi, accolto, per non essere stata mai la Perrin confidente dell'O.V.R.A.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Perrin Rosita e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 25 febbraio 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1259)

Esito del ricorso presentato da Napoleone Antonio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 111 decisioni — N. 160-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 22 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Napoleone Antonio fu Achille, domiciliato elettivamente in Roma, presso l'avv. Adelfo Luciani, via Ticino n. 7, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti della O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

...; e cioè per non aver svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Napoleone Antonio e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1258)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 215 del 30 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 22.000.000.

(1395)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 marzo 1947 - N. 62

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,70
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934	79,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % 1936	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,75
Id. 5 % convertiti 1951	98 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a nove posti di archivista di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo A - grado 10°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive variazioni;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;
Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;
Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;
Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946, con cui è autorizzato un concorso per nove posti di archivista di Stato in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di nove archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo A, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e indirizzate al Ministero dell'interno - Ufficio centrale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al n. 6) del successivo art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio e recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, pel quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 3.

A corredo delle domande, possibilmente dattilografate, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

b) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche o in filosofia o in magistero;

d) certificato di buona condotta morale e civile (in carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, da altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato generale (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

g) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 583 del giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S.M.R.E. - Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942 per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e gli orfani degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione della prefettura nel cui territorio risiede il candidato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale succitato;

i) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un documento di riconoscimento, munito di fotografia da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere c), g), h). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione competente, su carta da bollo da L. 12, qualora non facciano parte degli Archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere b), d), g) ed h) del presente articolo un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

m) tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, di godimento dei diritti politici e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti stessi siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i quindici giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale gruppo *A* della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato,

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale che avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) storia dell'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

4) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

3) economia politica;

4) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità - dati statistici - metodi statistici - leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche);

5) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnuolo);

6) altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio d'amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1947

p. *Il Ministro*: CORSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947
Registro Interno n. 4, *foglio* n. 50. — VILLA

(1422)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quattordici posti di aiutante aggiunto in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo C - grado 13°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946, con cui è autorizzato un concorso per quattordici posti di aiutante aggiunto in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di quattordici aiutanti aggiunti in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e indirizzate al Ministero dell'interno Ufficio centrale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale risiedono gli aspiranti debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni a decorrere del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel comma 5) del successivo art. 7.

Art. 3.

A corredo delle domande, possibilmente dattilografate, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi, purchè complessivamente non superi i 45 anni.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

b) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) diploma originale o copia autentica notarile della licenza di scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

d) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale (su carta da bollo da L. 24), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

g) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art 15;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S.M.R.E. - Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, e gli orfani degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione della prefettura nel cui territorio risiede il candidato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale succitato;

i) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un documento di riconoscimento, munito di fotografia, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *g*), *h*). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione competente, su carta da bollo da L. 12, qualora non facciano parte degli Archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *g*) ed *h*) del presente articolo un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

m) tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, di godimento dei diritti politici e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo

per il titolo di studio, in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti stessi siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette pro ·, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i quindici giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale gruppo *C* della carriera nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale:

3) prova di dattilografia o di scrittura a mano a scelta del candidato.

Prova orale:

1) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

3) cenni di geografia fisica, economica e politica di Italia;

4) nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica;

5) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa)

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte e a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1947

p. Il Ministro: CORSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947
Registro Interno n. 4, foglio n. 49. — VILLA

(1423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.